

Lavori faticosi e pensanti - Art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 67/2011

a) Lavoratori impegnati in “mansioni particolarmente usuranti”, come individuate dal D.M. 19 maggio 1999 (c.d. Decreto Salvi).

Tali mansioni, più in particolare, sono relative alle seguenti attività:

- lavori in galleria, cava o in miniera;
- lavori nelle cave;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature;
- lavorazione del vetro cavo;
- lavori espletati in spazi ristretti;
- lavori di asportazione dell'amianto.

b) Lavoratori notturni, considerati come tali, ai soli fini dell'accesso al beneficio previdenziale in oggetto, nella duplice fattispecie di:

- 1) Lavoratori a turni, che prestano la loro attività tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per almeno 6 ore e per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 a 64;
- 2) Lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;

c) Lavoratori impegnati all'interno di un processo produttivo in serie (addetti alla c.d. “linea catena”), alle dipendenze di imprese classificabili, ai fini INAIL, in talune voci di tariffa espressamente indicate in allegato al decreto stesso¹.

Tali attività, per il cui svolgimento “si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'art. 2100 del codice civile”, devono essere retribuite nella forma del cottimo obbligatorio; ne deriva che la portata applicativa del beneficio previdenziale in argomento deve ritenersi, per tali fattispecie, estremamente limitata.

d) Conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo.

¹ Tali attività sono riferite alle voci di tariffa n.1462 (Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti); n. 2197 (Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.); n. 6322 (Macchine per cucire e macchine rimagliatrici |per uso industriale e domestico), n. 6411 (Costruzione di autoveicoli e di rimorchi); n. 6581 (Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento); n. 6582 (Elettrodomestici); n. 6590 (Altri strumenti ed apparecchi); n. 8210 (Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc); n. 8230 (Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo).